REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 8)*

Delibera *N 1373* *del 09/11/2026*

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*

Dirigente Responsabile *Marco FERRETTI*

Direttore *Roberto SCALACCI*

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE CACCIA IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS) NELLE PROVINCE DI AREZZO, SIENA, GROSSETO, LUCCA, LIVORNO, MASSA CARRARA E PISA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 BIS DELLA L. 157/92 E DELL'ARTICOLO 37 QUATER DELLA L.R. 3/1994.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	Filippo BONI
Cristina MANETTI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI		

Assenti

David BARONTINI	Alberto LENZI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

Visto in particolare il comma 5, dell'articolo 19 bis della citata legge 157/1992 che prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

Visto in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria stabilisce che la Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

Considerato che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

Vista la relazione del febbraio 2011 inerente lo storno (S*turnus vulgaris*) in Italia realizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove si descrive la situazione della specie esistente a livello europeo e nazionale e si dà atto che lo storno potrebbe essere cacciato anche in Italia con modalità analoghe a quelle adottate dagli altri Stati membri della UE;

Considerato che la specie storno ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati comunicati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e riportati nella banca dati informatizzata regionale;

Dato atto che i danni da storno registrati nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa nel 2025 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi euro 17.043,23;

Dato atto, altresì, che i suddetti dati relativi ai danni non comprendono quelli arrecati alle produzioni agricole non riferibili agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e quindi di norma non indennizzabili da parte degli ATC;

Considerato quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito esclusivamente al valore del prodotto in pianta, inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

Rilevato altresì l'elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di vini a denominazioni di origine (DOCG e DOC) corrispondenti a circa il 76 per cento del totale delle superfici a vite in Toscana;

Rilevato altresì che la viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale;

Dato atto inoltre che anche il comparto dell'olio extravergine d'oliva regionale è di alta qualità con 5 denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell'olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

Considerato che dal 01 gennaio 2026 al 01 ottobre 2026 sono state presentate per lo storno sul sistema informatico di ARTEA da parte delle aziende agricole n. 1.987 richieste di intervento di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 per singoli appezzamenti di terreno su tutto il territorio toscano, comprensivi della coltura "olivo" e che tali richieste dimostrano la presenza di un danno potenziale diffuso;

Considerate le richieste di riapertura del prelievo della specie storno provenienti dalle organizzazioni professionali agricole della Toscana per la salvaguardia delle colture agricole agli atti del settore (Coldiretti prot. n. 0797454 del 15/10/2026, CIA prot. n. 0796020 del 15/10/2026, Confagricoltura prot. n. 0788375 del 13/10/2026);

Rilevato come lo storno stia causando danni, a causa della sua presenza invernale, anche in comparti come quello zootecnico e quello vivaistico;

Valutato che sulla base dell'esperienza maturata in Toscana i metodi dissuasivi per le colture a pieno campo non assicurano risultati soddisfacenti;

Valutato che sussiste pertanto l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga della specie storno in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole;

Ritenuta quindi prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 22 giugno 2026 avente ad oggetto: "L. 157/92 art. 19 bis e l.r. 3/94 art. 37 quater. Autorizzazione caccia in deroga della specie storno su tutto il territorio regionale";

Dato atto che avverso la d.g.r. n. 751/2026 sopra citata è stato presentato ricorso al TAR Toscana da parte delle associazioni ambientaliste LAV Lega Anti Vivisezione E.T.S. e Lndc Animal Protection A.P.S, contenente domanda incidentale di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista l'ordinanza del TAR Toscana, sez. II, n. 729 del 7 ottobre 2026 con la quale è stata accolta l'istanza cautelare in quanto, come specificato nel provvedimento "sorretta da *fumus boni iuris* (non sembrando ravvisabile un'adeguata motivazione della D.G.R. 751/2026 relativamente ai profili di scostamento dell'atto impugnato rispetto alle prescrizioni riportate nel parere ISPRA prot. n. 33956 del 17 giugno 2026, dirette a limitare il prelievo dello storno in termini territoriali, quantitativi e temporali) e assistita da *periculum in mora* (siccome gli atti impugnati sono suscettibili di arrecare un danno irreparabile, atteso il prelievo territorialmente indiscriminato che è già in corso sugli esemplari della specie protetta oggetto del giudizio)";

Considerato che il *fumus boni iuris* indicato nell'ordinanza del TAR è rappresentato dalla inadeguatezza nell'atto impugnato della motivazione dello scostamento rispetto alle prescrizioni indicate nel parere di ISPRA (prot. n. 33956 del 17 giugno 2026), prescrizioni dirette a limitare il prelievo dello storno in termini territoriali, quantitativi e temporali;

Visto il citato parere rilasciato da ISPRA prot. n. 33956 del 17 giugno 2026 con cui l'Istituto esprime parere favorevole con le suddette prescrizioni;

Ritenuto di conformarsi al citato parere ISPRA prot. n. 33956/2026; ed in particolare a quelle prescrizioni relative al numero dei capi prelevabili stabiliti in 10.000, ai tempi di prelievo (fino al 30 novembre 2026) ed all'individuazione dei territori provinciali ove effettuare il prelievo in deroga dello storno e specificamente le province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa;

Considerato che in attuazione della sopra richiamata d.g.r. n. 751/2026 alla data di sospensione cautelare risultavano prelevati 5.820 capi, dato rilevato dal portale Toscaccia;

Considerato quindi opportuno, per le motivazioni sopra richiamate, autorizzare il prelievo in deroga dello storno da appostamento, fino al raggiungimento del limite di 10.000 capi, tenendo conto dei suddetti capi già prelevati in attuazione della d.g.r. n. 751/2026, dall'11 novembre 2026 al 30 novembre 2026 compreso ed esclusivamente nei territori delle province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa;

Considerato necessario che il prelievo in deroga della specie storno sia effettuato esclusivamente nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti con frutto pendente, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purché in piena terra;

Considerato necessario autorizzare il prelievo della specie storno da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi stagionali per cacciatore fino al 30 novembre 2026 con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

Considerato opportuno consentire per il prelievo dello storno l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

Considerato necessario confermare l'uso dei richiami previsti e consentiti dalla normativa vigente e anche comunemente utilizzati dalla terza domenica di settembre (20.09.2026) in quanto le attività di caccia in deroga allo storno e di caccia alle altre specie di selvaggina migratoria possono essere esercitate contemporaneamente;

Considerato necessario, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori provvedano a comunicare il numero dei capi abbattuti in deroga esclusivamente mediante annotazione sul tesserino venatorio digitale (applicazione Toscaccia) e che pertanto tale strumento sia obbligatorio per coloro che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie storno;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994, il prelievo in deroga della specie storno *(Sturnus vulgaris)* da appostamento, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, articolo 9, comma 1, lettera a), dall'11 novembre 2026 al 30 novembre 2026 compreso, al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole e alle strutture zootecniche locali, esclusivamente nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2;

2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a) nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purché in piena terra;
b) in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;

3. di autorizzare il prelievo dello storno fino al raggiungimento del limite di 10.000 capi, tenendo conto dei capi già prelevati in attuazione della sopra richiamata d.g.r. n. 751/2026 alla data di sospensione cautelare disposta dal TAR Toscana, capi pari a 5.820;

4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che possono effettuare il prelievo venatorio in deroga sulla specie sono solo coloro che, alla data del 20 settembre 2026, siano registrati sull'applicazione Toscaccia, avendo optato per il tesserino venatorio digitale;

5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno esclusivamente ai cacciatori anagraficamente residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore fino al 30 novembre 2026 con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

6. di consentire per il prelievo dello storno l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

7. di precisare che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2 ter della l.r. 3/1994 il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4,

comma 1 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

8. di precisare che la vendita degli storni prelevati è vietata ai sensi della normativa vigente;

9. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione del tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) dedicata ai prelievi in deroga;

10. di precisare che l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo è consentito secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;

11. di dare mandato alla competente struttura di rendicontare i prelievi effettuati con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente;

12. di individuare la competente struttura della Giunta regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

13. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente deliberazione è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;

14. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992;

15. di dare atto che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 58 l.r. 3/1994;

16. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95 per cento del numero dei capi prelevabili. L'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del settore competente e sulla applicazione Toscaccia o su sistemi ad essa collegati.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI